

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2025

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione, istruzioni e metodologia uniformi per la segnalazione del livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento,   
nonché la quota di operazioni rifiutate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009[[1]](#footnote-2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

1. La segnalazione del livello delle commissioni a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 dovrebbe consentire alla Commissione di valutare l'impatto della norma relativa alle commissioni applicate per i bonifici istantanei, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, di tale regolamento, sulle commissioni per i conti di pagamento, per i bonifici sia nazionali che transfrontalieri, nonché per i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Le commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, variano generalmente a seconda delle caratteristiche del bonifico in questione. Tali caratteristiche possono consistere nel fatto che l'utilizzatore dei servizi di pagamento (USP) sia o meno il pagatore o il beneficiario, un consumatore, oppure nel tipo di canale di disposizione di ordine di pagamento. La segnalazione dei bonifici inviati dovrebbe pertanto prevedere disaggregazioni tra bonifici nazionali e transfrontalieri, per tipo di USP e di canale di disposizione di ordine di pagamento.
2. I PSP possono scegliere di fissare commissioni per singola operazione in termini nominali o sotto forma di percentuale del valore dell'operazione. I PSP possono anche optare per strutture alternative di applicazione delle commissioni, tra cui una graduazione dei prezzi basata su diverse fasce del valore dell'operazione, o approcci che prevedono un certo numero di operazioni gratuite al mese oltre le quali è applicata una commissione per operazione. Non sarebbe auspicabile che tale eterogeneità di pratiche commerciali si traducesse nell'elusione dello scopo della norma sulle commissioni per i bonifici istantanei di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012. La metodologia per la segnalazione delle informazioni sul livello delle commissioni per i bonifici normali e per quelli istantanei dovrebbe consentire alla Commissione di valutare le informazioni fornite dai PSP in modo uniforme e comparabile a livello di singolo PSP nel tempo, e tra i diversi PSP in un determinato momento, a prescindere dai diversi metodi di tariffazione utilizzati dai PSP. La segnalazione dovrebbe pertanto contenere le informazioni sul totale aggregato delle commissioni, del volume e del valore dei bonifici, compresi i bonifici istantanei, nella valuta nazionale. La segnalazione riguardante i bonifici, sia inviati che ricevuti, dovrebbe includere anche una disaggregazione tra bonifici gratuiti e a pagamento.
3. I PSP dovrebbero adempiere gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 a livello di entità. Al fine di allinearsi all'approccio per la segnalazione alla BCE delle statistiche sui pagamenti, le succursali di PSP situate in Stati membri diversi da quelli delle loro entità madri dovrebbero trasmettere i propri dati all'autorità competente dello Stato membro ospitante e le entità madri dovrebbero effettuare la segnalazione per sé stesse all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine.
4. I PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l'euro che offrono ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro hanno l'obbligo di offrire ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro entro il 9 luglio 2027, come stabilito all'articolo 5 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012. Tali PSP dovrebbero inoltre rispettare gli obblighi relativi alle commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2027, conformemente all'articolo 5 ter, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento. Per consentire alla Commissione di valutare l'impatto del regolamento (UE) n. 260/2012 sul livello delle commissioni per i bonifici, compresi i bonifici istantanei, denominati nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, è opportuno che i PSP situati in tali Stati membri e che offrono ai propri USP il servizio di pagamento di ricezione e invio di bonifici ordinari in euro segnalino il numero e i valori dei bonifici, compresi i bonifici istantanei, denominati nella loro valuta nazionale e in euro, nonché le relative commissioni.
5. Ai fini della segnalazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, i PSP dovrebbero fornire alle rispettive autorità competenti dati sul numero totale dei conti di pagamento e sul livello aggregato delle commissioni totali per i conti di pagamento. Per consentire alla Commissione di valutare l'eventuale esistenza di un nesso tra potenziali variazioni delle commissioni per i conti di pagamento e variazioni delle commissioni per i bonifici e i bonifici istantanei, la segnalazione dovrebbe includere disaggregazioni per spese di tenuta.
6. Per consentire alla Commissione di valutare la quota di bonifici istantanei rifiutati riconducibile all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate adottate a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di valutare se tale quota sia cambiata a seguito dell'inizio dell'applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012 introdotte dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-3), i PSP dovrebbero fornire alle proprie autorità competenti i dati su tale quota in un determinato anno, compreso il numero di casi in cui i bonifici istantanei non sono stati eseguiti o i fondi sono stati congelati sul lato del PSP del pagatore o del beneficiario.
7. Per armonizzare le segnalazioni, i PSP dovrebbero utilizzare il modello di punti di dati e le formule di convalida messe a disposizione sul sito web dell'Autorità bancaria europea (ABE). Inoltre, per ridurre l'onere di segnalazione ed evitare duplicazioni, le autorità competenti dovrebbero poter consentire ai PSP situati nella propria giurisdizione di limitare la segnalazione ai punti di dati che non sono stati trasmessi in precedenza.
8. Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
9. L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[[3]](#footnote-4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Segnalazione del livello delle commissioni**

1. I PSP segnalano il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento comunicando le informazioni specificate nei modelli 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 3 di cui all'allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

2. I PSP segnalano i dati aggregati annuali fino al 31 dicembre dell'anno civile precedente l'anno in cui è presentata la relazione.

3. In deroga al paragrafo 2, la prima relazione armonizzata contiene dati aggregati per ciascun anno precedente l'anno in cui è presentata la relazione, a decorrere dal periodo 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per quanto riguarda il 2022.

Articolo 2

**Segnalazione della quota di operazioni di bonifico istantaneo rifiutate e periodi di riferimento**

1. I PSP segnalano la quota di operazioni di bonifico istantaneo che sono state rifiutate a causa di misure restrittive finanziarie mirate di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 260/2012, compresi dati distinti per le operazioni nazionali e transfrontaliere, comunicando le informazioni specificate nel modello 4 di cui all'allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

2. Le relazioni comprendono il numero di rifiuti per l'anno civile precedente l'anno in cui è presentata la relazione.

3. In deroga al paragrafo 2, la prima relazione armonizzata contiene i modelli compilati con il numero di rifiuti per ogni anno precedente l'anno in cui è presentata la relazione, a decorrere dal periodo 26 ottobre 2022-31 dicembre 2022 per quanto riguarda il 2022.

Articolo 3

**Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni**

I PSP trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalle autorità competenti e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida messe a disposizione sul sito web dell'ABE. I PSP si conformano alle specifiche seguenti:

* 1. nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
  2. i dati numerici sono comunicati come segue:

i) i PSP segnalano i punti di dati con il tipo di dati "monetario" utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii) i PSP segnalano i punti di dati con il tipo di dati "numero intero" senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

Articolo 4

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2025

Per la Commissione

La presidente  
 Ursula VON DER LEYEN

1. GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj. [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (GU L, 2024/886, del 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj). [↑](#footnote-ref-3)
3. Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj). [↑](#footnote-ref-4)